



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Statale "ORAZIO"

Via Fratelli Bandiera ,29 - 00040 Pomezia (Roma)- Cod.Mecc. RMIC8A8005 ✉ RMIC8A8005@istruzione.it

☎/FAX 06/9110163

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Premessa

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA predisporre attraverso il Piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante la attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF nell'anno scolastico in corso.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Ai sensi dell'art. 17 della C.M. n. 105/1975 e dell'art.29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni stessi.
2. I docenti svolgono la funzione di vigilanza:

durante le ore di lezione;

durante gli intervalli

durante l'uscita dei ragazzi da scuola.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è pertanto il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono a essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti.

3. Il docente che, durante l'ora di lezione, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
4. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata urgente degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la dirigenza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nella scuola all'inizio dell'attività scolastica, presso l'ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE DEI CAMBI TURNO DEI DOCENTI

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio dell'ora docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze.
2. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario nell'ora successiva, tranne in casi eccezionali che valuterà discrezionalmente, considerando in particolare l'età degli alunni. In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico. In seguito si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.
3. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, per evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.
4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle aule, sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi avvisando la Dirigenza.
5. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza e all'ufficio del personale.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

1. Durante gli intervalli la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi, in base al personale orario di servizio, rimanendo nell'aula.
2. I collaboratori scolastici, durante gli intervalli, vigileranno oltre che nel corridoio di competenza, anche nelle "zona ristoro".
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.
4. La presente regolazione potrà essere integrata da un provvedimento dirigenziale (Piano organizzativo di vigilanza) in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

VIGILANZA NELL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni (turno antimeridiano e pomeridiano) presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
2. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni, accompagnandoli sino all'uscita dell'edificio.

VIGILANZA SUI "MINORI PER EMERGENZE SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori/emergenze soccorso", nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale, o dal docente di classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA PERCORSO AULE PALESTRA, LABORATORI

1. Negli spostamenti aule-palestra, laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in orario di servizio. La sorveglianza in palestra è affidata al docente di Scienze Motorie o a un collaboratore scolastico, designato nel Piano delle Attività del DSGA.
2. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni durante le attività motorie e/o laboratoriali, segnalando eventuali anomalie o manomissioni delle attrezzature ginniche o di altro tipo utilizzate.
3. L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e negli intervalli.

VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per i casi gravi di allievi diversamente abili, deve sempre essere assicurata la presenza del docente di sostegno o dell'educatore o assistente comunale dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ISTITUTO *(All'interno del cortile)*

La vigilanza negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto deve essere garantita dalla presenza di un collaboratore scolastico durante l'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnata in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni.
2. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni stessi e alle responsabilità individuate dalla normativa corrente, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.
4. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI – *Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni*

1. In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
2. In particolare, in caso di malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale presente, docente o ATA:
 - Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;
 - Per i primi soccorsi chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "118". In tal caso, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso, pertanto, avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia.
3. Il personale intervenuto ha il compito di segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni-Protocollo, che provvederà ad annotarlo sull'apposito registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.